



PROVINCIA DI TREVISO

Via cal di breda 116 - 31100 Treviso
Tel +39 0422 656000 Fax +39 0422 656666
www.provincia.treviso.it

VALUTAZIONE TECNICA PROVINCIALE (VTP) ai sensi della DGP n. 184 del 11/07/2011

n. 16 del 03/10/2017

Oggetto: Comune di VEDELAGO

Progetto preliminare per la realizzazione di una "Nuova scuola primaria con palestra polivalente a servizio delle frazioni di Albaredo, Casacorba e Cavasagra" con contestuale variante al PAT ed al PI ai sensi dell'art. 24 LR n. 27/01 e degli artt. 10 e 19 DPR n. 327/03

Premesso che:

- Il Comitato Tecnico costituito con DGP n. 184/2011 si è riunito in data 03/10/2017;
- il sopracitato Comitato ha espresso parere favorevole, ritenendo la richiesta in oggetto meritevole di approvazione;

Il Dirigente incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale:

- Vista L.R. 27.6.1985 n. 61;
- Vista la L.R. 23.04.2004 n.11;
- Visto il D.P.R. 08.06.2001 n. 327
- Vista la D.G.P. 11.07.2011 n. 184;;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato Tecnico nel parere n. 16 del 03/10/2017 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Provinciale, ne costituisce parte integrante

E' DEL PARERE:

favorevole all'approvazione della variante al PAT di cui alle premesse, con le prescrizioni di cui al parere del Comitato Tecnico Provinciale.

Il Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale
Simone Busoni

PROVINCIA DI TREVISO
Comitato Tecnico
ai sensi della DGP n. 184 del 11/07/2011

Argomento n. 16 in data 03/10/2017

PARERE

Oggetto: Comune di Vedelago. Progetto preliminare per la realizzazione di una “Nuova scuola primaria con palestra polivalente a servizio delle frazioni di Albaredo, Casacorba e Cavasagra” con contestuale variante al PAT ed al PI ai sensi dell'art. 24 LR n. 27/01 e degli art. 10 e 19 DPR n. 327/03.

PREMESSE:

Il Comune di Vedelago, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 09/01/2017 ha approvato il progetto preliminare “Nuova scuola primaria con palestra polivalente a servizio delle frazioni di Albaredo, Casacorba e Cavasagra”. Contestualmente è stata adottata apposita variante alla strumentazione urbanistica comunale (PAT e PI), ai sensi dell'art. 24 LR n. 27/01 e degli art. 10 e 19 DPR n. 327/03.

La sopracitata disposizione normativa prevede che la Provincia di Treviso, competente all'approvazione della variante al PAT, possa esprimere il proprio motivato dissenso entro il termine di 90 giorni. La correlata variante al PI non viene esaminata in questa sede in quanto di esclusiva competenza comunale.

Dopo l'adozione gli elaborati della variante sono stati regolarmente depositati a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 14 c. 2 della LR 11/04, a partire dal 16/01/2017. E' pervenuta n. 1 osservazione, controdedotta dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 22 del 25/07/2017.

Sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Compatibilità Idraulica del Genio Civile di Treviso prot. n. 286113 del 12/07/2017;
- Compatibilità Sismica del Genio Civile di Treviso prot. n. 239462 del 19/06/2017;
- Commissione Regionale VAS n. 52 del 21/04/2017, di non assoggettabilità alla procedura VAS.

Il Comune di Vedelago ha documentato il ricevimento della richiesta di validazione del Quadro Conoscitivo da parte della Regione Veneto in data 02/03/2017. Considerato che in data 31/05/2017 sono scaduti i termini del procedimento, fissati dalla Regione Veneto in 90 gg, senza che sia stato emesso il provvedimento, lo stesso si intende acquisito ai sensi dell'art. 20 L 241/90.

Il Comune di Vedelago con propria nota prot. n. 1160 del 23/01/2017 (ns. prot. n. 6506/2017) ha trasmesso alla Provincia di Treviso gli elaborati della variante adottata. In seguito, con nota prot. n. 19755 del 05/09/2017 (ns. prot. n. 75148/2017) ha integrato la documentazione, richiedendo l'approvazione formale della variante, stante l'urgenza di procedere alle fasi successive di progettazione dell'opera.

GLI ELABORATI CHE COSTITUISCONO LA VARIANTE SONO:

- Relazione tecnica di variante
- Verifica di assoggettabilità a VAS
- Valutazione di Incidenza Ambientale
- Compatibilità idraulica
- Relazione di aggiornamento del Quadro Conoscitivo

CONTENUTI DELLA VARIANTE:

La variante al PAT comporta esclusivamente la modifica della Tav. 4 "Carta della trasformabilità" con l'inserimento della destinazione puntuale "Servizi di interesse comune di progetto" nell'ambito oggetto di intervento.

OSSERVAZIONI:

Il Comune di Vedelago, con DCC n. 22 del 25/07/2017, ha controdedotto l'osservazione formulata dai signori Biliato Gino e Biliato Evaristo, con le modalità di seguito sintetizzate:

Sintesi osservazione	Controdeduzione
Osservazione A: gli osservanti ribadiscono, in questa sede, quanto già espresso nella precedente osservazione circa la presunta improvvisa decisione dell'amministrazione comunale in merito alla localizzazione della nuova opera pubblica, giudicata peraltro illogica ed incoerente rispetto alle scelte urbanistiche in precedenza compiute.	Si ribadisce che la variante applica i disposti della normativa sui lavori pubblici e dei relativi espropri, in particolare sensi dell'art. 24 della L.R. Veneto n. 27/2003 nonché degli articoli 10 e 19 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che prevedono esplicitamente la fattispecie di realizzazione di opere di interesse pubblico in difformità agli strumenti urbanistici vigenti; il processo valutativo che ha portato a tale atto è stato lungo e partecipato, e sono state applicate tutte le forme di pubblicità previste dalla normativa, pertanto non considerabile improvviso o privo delle caratteristiche di necessario coinvolgimento/comunicazione.
osservazione B: viene ribadita la mancanza di coerenza con le decisioni assunte con la Deliberazione del C.C. n°41 del 18/07/2016, che prevedeva altra localizzazione.	Si ribadisce la necessità di valutare l'articolato percorso nel suo complesso: una attenta lettura del processo verbale della citata Deliberazione permette di evidenziare che seppur fosse stata preferita la cosiddetta area "C" alcune perplessità erano state avanzate, perplessità giudicate superate nella successiva Deliberazione del C.C. n. 50 del 21/09/2016 che prevede la nuova, definitiva localizzazione; le due deliberazioni vanno contestualmente lette, in quanto facenti parte dello stesso, lungo e attento, processo di formazione della decisione.
osservazione C: si ribadisce che la localizzazione dell'opera prevista è prossima ad una zona industriale ed ad una immissione stradale particolarmente trafficata, fatti che aggravano l'assenza di una motivazione urbanistica della decisione da ultimo adottata;	la localizzazione appare oggettivamente non influenzabile dalle emissioni di attività produttive, sia per tipologia che per distanza; inoltre nel progetto è stata prevista una modifica della viabilità esistente tale non solo da soddisfare le esigenze del nuovo impianto, ma anche finalizzata a mettere in sicurezza le condizioni attuali; appare, infine, gratuita l'affermazione della carenza di motivazione dal punto di vista urbanistico: il lungo ed amplissimo dibattito, supportato da numerosi atti pubblici, ha permesso di formalizzare una quantità di motivazioni, agevolmente individuabili negli atti amministrativi;
osservazione D: chiede chiarimenti sul fatto che sia stato valutato o meno che l'area da espropriarsi è interessata da impianti di vigneto Prosecco D.O.C. e come questo sia logicamente connesso con la dichiarata necessità di rivedere al risparmio il progetto (determinazione dirigenziale 295 del 22/08/2016);	L'osservazione mette in relazione affermazioni afferenti a campi diversi, ovvero la necessità di una nuova localizzazione e necessità di rivedere il progetto, tra loro indipendenti, anche se parzialmente interagenti (si ricorda comunque che i costi per le acquisizioni rappresentano solo una parte limitata delle spese dell'opera); inoltre, le modalità di fissazione del valore di esproprio in funzione dell'uso e della destinazione dei suoli sono fissate in modo non discrezionale (nei contenuti e nelle procedure) da specifiche normative, che saranno, ovviamente, applicate nello specifico caso. Si ritiene, infine, non essere scarno ed immotivato il richiamo alle molteplici motivazioni rilevabili dal lungo iter amministrativo e il richiamo all'avvenuto rispetto delle disposizioni di legge sia per quanto riguarda le procedure partecipative ed amministrative, sia per quanto riguarderà la fissazione dei valori di esproprio.
osservazione E: gli osservanti ribadiscono la domanda se non siano stati sovrastimati i costi di adeguamento degli immobili esistenti, così come non siano stati sovrastimati gli apporti derivanti da alienazioni/perequazione e quelli gestionali;	Si ribadisce l'opportunità di controdedurre a quella che non pare essere una osservazione (sia per forma che pertinenza): le stime ed i valori presenti sono stati indicati dai competenti Uffici e dai Tecnici incaricati secondo parametri valutativi consolidati e condivisi, che andranno verificati e perfezionati a seguito dei diversi stadi dell'iter amministrativo; a tale trasparente percorso tecnico non può essere contrapposto un generico riferimento ad un possibile risparmio, con indicazioni prive di qualsiasi indicazione quantitativa;

<p>osservazione F: gli osservanti si chiedono se saranno prese in considerazione adeguate forme di compensazione e mitigazione ambientale, finalizzate a far fronte all'inevitabile impatto apportato dalla nuova opera pubblica;</p>	<p>Si ritiene anche in questo caso di controdedurre nuovamente a quella che non appare essere formalmente e sostanzialmente una osservazione: gli atti documentali prodotti evidenziano come siano stati presi in considerazione i dettati di norma sulla VAS e sulla VINCA (e si sottolinea essere state esperite le procedure previste) e le considerazioni del caso, dando compimento al procedimento valutativo; gli osservanti confondono tali procedure con i concetti di mitigazione/compensazione ambientale (legati ad un intervento all'interno o in prossimità - non solo fisica - di un'area SIC/ZPS, fatto non sussistente) con i concetti urbanistici di mitigazione/compensazione, difficilmente applicabili in questa fase procedimentale, vista la tipologia dell'intervento: resta ferma la necessità di rispetto ed attuazione delle generali indicazioni della pianificazione (sia del PAT che del PI) e di garantire l'applicazione delle norme di buona progettazione, che troveranno attuazione nella specifica progettazione delle parti scoperte.</p>
--	--

Tenuto conto delle competenze della Provincia nell'approvazione della variante al PAT, secondo la procedura di cui all'art. 14 della LR 11/04, non si rilevano elementi di dissenso rispetto le controdeduzioni effettuate dal Comune di Vedelago con DCC n. 22 del 25/07/2017.

VERIFICA DI CONFORMITA' CON IL PTCP:

Il lotto interessato dalla variante si trova all'interno di un area definita dal PTCP "Area di connessione naturalistica - Buffer zone".

Tali ambiti devono trovare definitiva perimetrazione in sede di redazione della strumentazione urbanistica comunale, come specificamente indicato all'art. 38 c. 3 del PTCP. Il Comune di Vedelago, all'interno della procedura in esame, ha previsto la modifica della rete ecologica in sede di variante al PI.

Si evidenzia inoltre che il PTCP non prevede l'inedificabilità totale delle fasce tampone, in quanto l'art. 38 c. 2 prevede che *"Salvo motivata eccezione, non sono ammesse nuove edificazioni ad alto consumo di suolo e/o fortemente impattanti."*

Pertanto la variante proposta non presenta elementi di contrasto con la pianificazione provinciale.

PARERI:

VAS:

La Commissione Regionale, con proprio parere n. 52 del 21/04/2017 ha dichiarato la variante non assoggettabile alla procedura di VAS, ponendo alcune prescrizioni relative alla fase di attuazione degli interventi. Pertanto si demanda al Comune di Vedelago la puntuale verifica di tali prescrizioni.

VincA:

Considerato che la variante al PAT non è stata assoggettata a VAS, la decisione sulla Valutazione d'Incidenza Ambientale spetta all'autorità che approva il piano.

La variante è corredata dall'asseverazione di non necessità della procedura VincA, in quanto *"non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"*.

Tale asseverazione è stata comunque condivisa dalla Commissione Regionale VAS nel proprio parere di non assoggettabilità. L'ufficio provinciale competente in materia di VincA, con nota del 13/09/2017 depositata agli atti, ha condiviso le conclusioni della Commissione VAS, ribadendone le prescrizioni.

Il Comune di Vedelago, con nota prot. n. 21234 del 20/09/2017 (ns prot. 81451/2017) ha trasmesso la documentazione necessaria ad ottemperare alla raccomandazione formulata nel sopracitato parere.

Compatibilità idraulica e sismica:

Il Genio Civile di Treviso ha espresso parere favorevole circa la compatibilità idraulica e sismica della variante, con prescrizioni esclusivamente relative alla fase di progettazione delle opere edilizie. Pertanto si demanda al Comune di Vedelago la puntuale verifica di tali prescrizioni.

CONCLUSIONI:

Visti gli atti riportati in premessa;

Visti gli elaborati adottati come elencati in premessa;

Considerate le risultanze istruttorie sin qui riportate;

Vista la L.R. 11/04 e s.m.i.;

Vista la L.R. 11/10 e s.m.i.;

Visto il PTCP approvato con DGR n. 1137/2010;

Vista la DGP n. 184/2011;

IL COMITATO ESPRIME:

parere favorevole all'approvazione della variante al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Vedelago relativa al progetto preliminare per la realizzazione di una "Nuova scuola primaria con palestra polivalente a servizio delle frazioni di Albaredo, Casacorba e Cavasagra", ai sensi dell'art. 24 LR n. 27/01 e degli art. 10 e 19 DPR n. 327/03, così come adottata dal Comune medesimo con propria DCC n. 1 del 09/01/2017.

Il segretario verbalizzante

dott. Michele Bertolini



X Il Presidente del Comitato

dott. Carlo Rapicavoli

Ing. VEGGIS

